



Atti del Comune

Direzione Economia Urbana e Lavoro
Area Attività Produttive e Commercio

Comune di Milano
A. ATTIVITA'
A. ATTIVITA' PRODUTTIVE E
PG 0194241 / 2019
Del 02/05/2019 12:06:36
Rep. OR1C0 0000016 / 2019
Del 03/05/2019 10:50:32

Oggetto: Ordinanza ai sensi dell'art. 50 comma 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Milano Food City" in occasione della manifestazione fieristica "TUTTOFOOD" in programma dal 3 al 9 maggio 2019.

IL SINDACO

Premesso che:

- Tra gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale rientra la promozione di manifestazioni di carattere aggregativo, culturale atte a sviluppare riflessioni sul tema della nutrizione; far diventare Milano una città attrattiva, oltre che per la Moda e il Design, anche per il Food, incoraggiando i soggetti che fanno parte di questo settore (chef, ristoranti, aziende) nella creazione di eventi di sensibilizzazione e intrattenimento aperti al pubblico;
- l'Amministrazione quindi promuove la terza edizione della manifestazione "Milano Food City", in programma a Milano dal 3 al 9 maggio 2019 una settimana ricca di eventi, incontri e show cooking diffusi in città e sul territorio regionale per raccontare il legame che unisce Milano al tessuto agroalimentare che la circonda, ma anche l'identità gastronomica che il capoluogo lombardo ha saputo rilanciare negli ultimi anni;
- in occasione di tale manifestazione è prevista una forte affluenza di visitatori, anche stranieri, soprattutto nelle zone animate dagli eventi, dalle attività culturali, promozionali e di comunicazione;

Considerato che:

- Con deliberazione di Giunta n. 2308 del 21/12/2018 l'Amministrazione Comunale ha ritenuto di regolamentare, in occasione dell'evento in oggetto, l'occupazione di suolo pubblico per le attività di vendita e somministrazione in alcune aree cittadine;
- la maggior parte degli eventi effettivamente confermati risulta concentrata nelle vie: area pedonalizzata del Castello Sforzesco; via Mercanti fino a P.za Duomo; P.za Leonardo da Vinci, Via Spallanzani, Piazza Oberdan, Piazza Duca d'Aosta;
- In occasione della manifestazione "Tuttofood", le aree sopra citate e quelle immediatamente adiacenti saranno interessate da una considerevole partecipazione di visitatori e transito di veicoli privati;

Ritenuto che

- nelle aree in oggetto, l'abituale occupazione degli spazi pubblici da parte degli esercenti il commercio itinerante e il conseguente afflusso di clientela andrebbero ad intralciare l'intensa viabilità pedonale e veicolare con particolare criticità per le aree di accesso e deflusso;



Atti del Comune

- la concentrazione di persone, anche di turisti, in spazi limitati determina l'insorgenza di problematiche meritevoli della massima attenzione sotto il profilo dell'incolumità pubblica, della sicurezza e del degrado del territorio e della vivibilità urbana;

Attesa la necessità di garantire che la fruibilità dell'area interessata dallo svolgimento della manifestazione avvenga nelle condizioni più idonee a salvaguardare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, di tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale nonché per la sicurezza generale;

Rilevato inoltre che il deposito incontrollato al suolo di bottiglie e in genere di contenitori di vetro, costituisce pericolo per l'incolumità pubblica, specie quelli frantumati che possono causare gravi lesioni personali, oltre a costituire oggetto e grave elemento di degrado dei siti interessati;

Preso atto che, in occasione della manifestazione in oggetto le zone segnalate potranno essere interessate da una precisa disciplina viabilistica in ordine all'accesso e al deflusso dell'area;

Visti:

- il Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii. con particolare riferimento all'art. 50 comma 7 bis e comma 7 bis 1;
- D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2018, n. 132;
- la Legge Regionale 6/2010, con particolare riferimento all'art. 22, comma 2 e all'art. 27, comma 6-bis;
- il vigente "Regolamento per la Disciplina del Commercio su Aree Pubbliche";
- l'Ordinanza degli orari P.G. 78193 del 29/01/2013 e sue integrazioni: Ord. PG 486532 dell'11/9/2015, Ord. PG 486596 dell'11/9/2015, Ord. PG 662913 del 4.12.2015 e Ord. PG 680907 del 15.12.2015;
- le Deliberazioni di Giunta Comunale n. 2308 del 21/12/2018 e n. 607 del 12/04/2019;

ORDINA

1. Di vietare nelle seguenti località a tutti gli esercizi di vendita, di somministrazione alimenti e bevande, artigianali e nei punti di ristoro situati nelle aree pubbliche e private di vendere e/o distribuire, anche gratuitamente, bevande in bottiglie di vetro e in contenitori di latta per asporto:
 - Area pedonalizzata del Castello Sforzesco e via Luca Beltrami;
 - Via Mercanti e P.za Mercanti;
 - P.za Leonardo da Vinci;
 - Via Spallanzani e Piazza Oberdan;
 - Piazza Duca d'Aosta.

E' consentita, nel periodo e nell'arco di orario considerato, agli esercizi di vendita e artigianali, la vendita delle bevande previa spillatura (alla spina) o mescita in contenitori di carta o di plastica e tale modalità di vendita, eccezionalmente, non sarà considerata attività di somministrazione.



Atti del Comune

2. Di vietare nelle località sopra indicate e nelle aree alle stesse adiacenti nel raggio di 300 metri il commercio itinerante su area pubblica in ogni forma e dimensione, compreso il c.d. "Street Food" di cui all'articolo 30 bis del "Regolamento per la Disciplina del Commercio su Aree Pubbliche"

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

La presente ordinanza ha efficacia a partire dalle ore 14.00 del 3 maggio e fino alle ore 01.00 del 10 maggio 2019.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 5.000,00, come previsto dall'art. 50 comma 7 bis1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, oltre al ritiro immediato e al sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Ai sensi dell'art. 16 della stessa Legge è ammesso, entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 1.000,00.

Le violazioni al divieto di esercitare il commercio itinerante saranno punite ai sensi dell'art. 27, comma 6 bis della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6.

Si dà atto che il presente provvedimento sarà pubblicato per giorni 15 all'Albo Pretorio del Comune di Milano e sul sito internet del Comune di Milano www.comune.milano.it.

La presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- mediante ricorso innanzi al TAR della Lombardia entro i termini previsti dal D.Lgs. n. 104 del 2 luglio 2010;
- con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o dalla conoscenza del provvedimento;

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL SINDACO
Giuseppe Sala

